

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. – 1 – (Comune)

1. - Il Comune di Sarno rappresenta e governa, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, la comunità dei cittadini Sarnesi e di coloro che vivono sul territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela la specificità culturale e socio – economica
2. – L'autonomia del Comune di Sarno è componente essenziale dello Stato unitario.
3. - Ogni membro della comunità è obbligato al rispetto delle regole che presiedono all'ordinata e laboriosa convivenza civile.

Art. – 2 - (Territorio)

1. – La circoscrizione del Comune di Sarno si estende secondo la delimitazione territoriale storicamente definita, come risulta nella rilevazione dell'Istituto Centrale di Statistica, **custodita presso l'Archivio comunale.**
2. – Il territorio comunale comprende il centro urbano, sede del Comune, e le frazioni di Episcopio e Lavorate.

Art. – 3 - (Sede, Stemma, Gonfalone)

1. – Il Comune ha sede in Palazzo San Francesco, alla Piazza IV Novembre
2. – Il Comune ha come segno distintivo il civico stemma, secondo l'iconografia storicamente definitasi, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 8323 del 20 giugno 1930, iscritto nel registro della Consulta Araldica in data 21 giugno 1930, meglio individuato: d'azzurro, all'ippogrifo al naturale, tenente con la zampa anteriore una testa di ariete e poggiato con le altre tre zampe sopra tre monti, dai quali scaturiscono tre sorgenti che formano un fiume, il tutto al naturale. Lo scudo è sormontato da corona di Città.
3. – Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del gonfalone il cui ornamento conforme alle indicazioni del provvedimento emanato in data 31 ottobre 1929 da Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, comprende “drappo di colore azzurro riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione in argento ‘CITTA DI SARNO’”. Le parti di metallo ed i nastri sono argentati, l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Sulla freccia è inciso lo stemma del Comune e sul gambo il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

L'uso del gonfalone è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

4. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con il decreto indicato al comma 2.

Art. - 4 -

(Autonomia statutaria e regolamentare)

1. Lo Statuto è la norma fondamentale del Comune e della comunità Sarnese.
2. Lo Statuto dispone nell'ambito dei principi fissati dalla legge e rinvia alle norme generali dei regolamenti attuativi e speciali.
3. Le disposizioni dello Statuto non compatibili con le sopravvenute leggi che dettano principi dell'ordinamento dei Comuni e delle sue funzioni sono abrogate.

Art. - 5 -

(Valori Comunitari Fondamentali)

1. Il Comune di Sarno, in conformità ai valori ed ai principi solennemente proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che sanciscono i diritti e le **libertà fondamentali** della persona e il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto – dovere.
2. A tal fine, il Comune è impegnato a promuovere la cultura della pace, dell'armonia tra i popoli, della non violenza, a sostenere le attività volte ad assicurare la pacifica convivenza assumendo opportune ed adeguate iniziative locali e partecipando a quelle nazionali ed internazionali.
3. Il Comune, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita e alla salute adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza e fratellanza, solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città.
- 4) Riconosce ad ogni membro della comunità il diritto di concorrere, in forma singola o associata, alle fondamentali scelte politico – amministrative, allo svolgimento ed al controllo dell'attività del Comune.

Art. - 6 -

(Principi Programmatici)

1. Il Comune cura ed amministra gli interessi generali della comunità sarnese sulla base del presente Statuto e nel quadro dell'ordinamento costituzionale e legislativo delle autonomie locali.
2. Il Comune assolve le proprie funzioni, anche attraverso le attività esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, ed esercita i poteri propri e quelli conferitogli dallo Stato e dalla Regione sulla base del principio di sussidiarietà.
3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei propri poteri, impegna adeguate risorse finanziarie, umane e strumentali, ispirandosi ai valori comunitari fondamentali indicati al precedente articolo.
4. In particolare il Comune:
 - a) promuove la più ampia attiva e responsabile partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita amministrativa del Comune;
 - b) collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, gli altri Comuni ed istituzioni per il coordinamento delle rispettive funzioni;
 - c) organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori;
 - d) riconosce nel lavoro un diritto fondamentale e promuove le condizioni economiche e sociali che lo rendono effettivo.

**Art. - 7 -
(Solidarietà)**

1. - Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale mediante:
 - a) iniziative a sostegno delle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate;
 - b) tutela della dignità e del diritto all'accoglienza di ogni essere umano;
 - c) valorizzazione delle diversità culturali che convivono nella comunità ;
 - d) scambi, gemellaggi e rapporti con altre città.

**Art. - 8 -
(Interventi sociali)**

1. - Il Comune di Sarno:
 - a) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla tutela della salute e partecipa alla definizione ed all'attuazione dei programmi annuali e pluriennali della sanità;
 - b) promuove una diffusa educazione sanitaria, sviluppa il servizio di assistenza a favore delle categorie più deboli ed emarginate, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c) promuove adeguata azione amministrativa per l'accoglienza ed il sostegno degli anziani;
 - d) riserva attenzione ai problemi dell'infanzia e dei giovani;

- e) rimuove situazioni di povertà, di esclusione e di emarginazione sociale;
 - f) favorisce le condizioni per una compiuta realizzazione della vita fisica dei cittadini e della pratica sportiva riconoscendone il valore educativo, formativo ed assicura a tutti i membri della comunità l'accesso agli impianti comunali.
2. - Il Comune attua un'organica politica di interventi in favore della famiglia e delle sue funzioni.
 3. - Il Consiglio comunale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, istituisce apposite Consulte.
 - 4.- Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, forme e modalità per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali.

Art. - 9 -

(Ambiente e territorio)

1. – Nel quadro della salvaguardia ambientale e paesaggistica , il Comune di Sarno:
 - a) è impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico della città;
 - b) attiva e sostiene progetti ed opere di recupero ambientale o naturale per la creazione degli spazi fisici di libertà individuale e collettiva ed adotta misure per contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico , del suolo e sottosuolo e delle acque, nonché quello causato da fenomeni di onde magnetiche ed elettriche.
2. – Gli interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi sono sottoposti a valutazione di inserimento e di impatto ambientale anche nella salvaguardia del patrimonio archeologico e paesaggistico.
- 3 - Il Comune si dichiara antinucleare e non accoglie:
 - a) rifiuti tossici di qualsiasi tipo;
 - b) la installazione di impianti che diano prodotti transgenici.

Art. – 10 -

(Cultura ed istruzione)

1. - Il Comune:
 - a) riconosce nella cultura un valore ed una risorsa fondamentale per l'identità, la vita e lo sviluppo della comunità;
 - b) concorre a garantire le condizioni per lo sviluppo della produzione culturale favorendo le attività che mirano a valorizzare la coscienza storica , le tradizioni locali, folcloriche , antropiche e religiose con scambi a livello regionale, nazionale ed internazionale e collabora con la scuola e con le istituzioni culturali;
 - c) impegna parte delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche e degli oneri di urbanizzazione per interventi di edilizia scolastica e per la qualificazione dell'arredo urbano;

- d) incentiva e promuove la formazione professionale ed artigianale;
- e) favorisce il diritto allo studio e presta assistenza economica agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, senza distinzione tra istituzioni scolastiche pubbliche o private.

**Art. -11 -
(Sviluppo economico, lavoro)**

1. - Il Comune, sostiene il sistema produttivo locale e ne favorisce lo sviluppo mediante iniziative finalizzate:
- a) al miglioramento della rete di servizi ed alla realizzazione di infrastrutture a supporto della piccola e media impresa e dell'agricoltura;
 - b) alla promozione di attività terziarie sostenendo il commercio, il turismo, l'artigianato e le attività di supporto;
 - c) alla valorizzazione delle attività manuali e materiali.

**Art. -12 -
(Pari opportunità)**

1. - Il Comune promuove condizioni che favoriscano pari opportunità tra donna ed uomo nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi, nella nomina e nelle designazioni e rappresentanze del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

**Art. -13 -
(Organizzazione)**

1. – Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa:
- a) favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico – amministrativo e di controllo spettante agli organi rappresentativi e l'attività di gestione tecnico – amministrativo di competenza dell'apparato burocratico;
 - b) individua regole generali che consentano un obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali;
 - c) disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di efficienza ed efficacia, economicità e responsabilità, avvalendosi anche di eventuali competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto della disciplina contrattuale.

**Art. -14 -
(Autonomia finanziaria)**

1. - Il Comune, nell'esercizio della potestà impositiva autonoma riconosciutagli dalla legge, si ispira al metodo della programmazione ed ai criteri dell'esplicita finalizzazione delle entrate e delle spese.
2. - Nell'applicazione dei tributi e delle tariffe, il Comune agevola i ceti sociali economicamente più deboli e privilegia gli interessi generali della comunità.

**Art.- 15 -
(Sicurezza)**

- 1) Il Comune, tra i valori fondamentali che debbono regolare la vita sociale, riconosce il diritto dei cittadini alla sicurezza e si impegna , attraverso un'ampia ed articolata collaborazione con le Forze dell'Ordine, a sviluppare ogni azione e ad adottare misure tali per prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità.
- 2) E' istituita la figura del Vigile di Quartiere con il compito di salvaguardare e controllare il territorio e assicurare condizioni di serena e civile convivenza nei quartieri e nella Città.
- 3) Il Comune è impegnato ad attivare forme di solidarietà verso le vittime della criminalità con interventi anche economici a sostegno dei cittadini colpiti dal racket e dall'usura.

PARTE I

<p style="text-align:center">LA COMUNITA' LOCALE TITOLO I PARTECIPAZIONE CAPO I DIRITTI DEI CITTADINI</p>
--

Art. -16 - (Diritti di cittadinanza)

1. - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. - Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. - L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce condizione di privilegio o di discriminazione ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni, in qualsiasi forma, resi dall'Amministrazione comunale.

Art. - 17 - (Diritto di informazione e pubblicità degli atti)

1. - Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale a garanzia della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.
2. - A tali fini il Comune assicura alla comunità adeguata, ampia ed imparziale informazione sull'attività svolta, sul funzionamento dei servizi resi direttamente o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.
3. - Per favorire il diritto all'informazione il Comune istituisce il Bollettino Ufficiale del Comune da pubblicarsi con cadenza bimestrale.
4. - Il Presidente del C.C. assicura adeguate forme di pubblicità delle adunanze del Consiglio Comunale e dei relativi ordini del giorno.
5. - Il Comune, al fine di garantire la trasparenza della propria azione, rende pubblici, tramite il Bollettino di cui al comma 3 e gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa disponibili:
 - a) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e la fornitura di beni e servizi;
 - b) i criteri e le modalità adottati nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
 - c) i criteri e le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni rese dal Comune;

- d) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
6. - Il Comune individua le misure idonee a favorire la diffusione e la conoscenza degli atti amministrativi e con regolamento ne disciplina forme, tempi e modalità.

Art. – 18 –
(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. - I documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti la esibizione a salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. - In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale e delle determinazioni dei responsabili di settore.
3. – Il Comune, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della legge, delle norme del presente Statuto e con le modalità stabilito dal Regolamento.
4. – Il Regolamento di accesso agli atti amministrativi:
 - a) disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti che è subordinato ai soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ed utilizzando il criterio dell'accessibilità agli interessati, nel corso del procedimento, agli atti preparatori alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternalarli;
 - c) detta misure organizzative idonee a garantire l'effettività del diritto di accesso;
 - d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge a tutela della riservatezza dei dati personali. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore della legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge.

Art. – 19 –
(Autoamministrazione ed autocertificazione)

1. – Il Comune favorisce l'autoamministrazione del cittadino per attività soggette ad autorizzazione amministrativa nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. – Il Comune, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico, favorisce l'applicazione del silenzio – assenso sulle istanze prodotte per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa e con Regolamento ne disciplina l'istituto.

a) – Il Comune adotta misure organizzative che assicurino la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché iniziative idonee a razionalizzare l'azione amministrativa.

CAPO II

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

Art.- 20- (Partecipazione politico- amministrativa)

1.- Il Comune favorisce e tutela il diritto alla partecipazione politico- amministrativa, ne individua gli strumenti e ne disciplina le modalità di esercizio.

Art. – 21 – (Libere forme associative)

1. – Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e delle organizzazioni del volontariato che, senza scopo di lucro, concorrono alla tutela dei diritti dei cittadini, allo sviluppo della società sarnese ed al perseguimento di fini di interesse generale della comunità locale, ne valorizza l'attività facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. – Alle associazioni con stabile organizzazione, operanti nel Comune da almeno due anni in attività di significativo rilievo sociale, è riconosciuto il diritto di essere iscritte in apposito registro anagrafico. La richiesta di iscrizione è subordinata alla presentazione dell'atto notarile costitutivo dell'associazione e dello statuto o, in mancanza, di una scrittura privata avente data certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento ed i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.
3. – Le associazioni iscritte nel registro anagrafico che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture, ai beni strumentali, a contributi e servizi comunali. La concessione del sostegno comunale, da disciplinare con apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità di erogazione e dei settori verso i quali indirizzare il sostegno comunale, adeguatamente pubblicizzati.
4. - La mancata iscrizione nel registro non comporta l'esclusione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle associazioni.
5. - Con cadenza annuale la Giunta comunale, con le forme più adeguate ad una diffusa informazione, rende pubblico l'elenco delle associazioni che hanno fruito del sostegno comunale sotto qualsiasi forma, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
6. – Il Comune intrattiene stabili rapporti con le organizzazioni e le associazioni del volontariato iscritte negli albi ufficialmente costituiti sulla base della legge regionale.
7. – In caso di ricorso a convenzioni esterne, il Comune tiene conto della presenza delle associazioni di volontariato che operano in ambiti specifici socialmente

rilevanti ed, in particolare, in attività a favore delle persone più deboli e svantaggiate che vivono sul territorio comunale.

**Art.- 22-
(Organizzazione del volontariato)**

1. - Il Comune, sostiene l'apporto del volontariato, sia di ispirazione religiosa che laica, per il conseguimento delle finalità pubbliche e per le iniziative finalizzate a conseguire più elevati livelli di socialità, solidarietà e crescita civile.

**Art. – 23 -
(Consultazioni della popolazione)**

1. – Il Comune favorisce il coinvolgimento della comunità nelle fondamentali scelte amministrative, mediante forme di consultazione popolare o, di parte della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.

**Art.- 24 -
(Consulte)**

- 1.- Il Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita politica e sociale, può istituire su base territoriale o per categorie di utenti, Consultazioni tematiche quali organismi rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con particolare attenzione alle problematiche ambientali dei giovani, delle donne e degli anziani.
- 2.- Le Consultazioni sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i rapporti con l'amministrazione comunale. La partecipazione alle Consultazioni è a titolo gratuito.
- 3.- Le Consultazioni sono organismi con funzioni consultive e propositive sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive. I pareri sono obbligatori.

**Art. – 25 –
(Consiglio comunale dei ragazzi)**

- 1.- Nel quadro dei valori e dei principi proclamati dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società e ad essere educato nello spirito degli ideali affermati nella Carta delle Nazioni Unite rafforzandone la coscienza civica nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità, è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi con funzioni consultive e propositive sulle attività amministrative del Comune.
- 2.- Con regolamento sono stabilite le modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e del suo funzionamento.

Art. – 26 –
(Interrogazioni istanze e petizioni)

1. – I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere al Sindaco:
 - a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti ed aspetti dell'attività del Comune non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
 - b) istanze e petizioni per esporre comuni necessità, chiedere provvedimenti amministrativi o per promuovere interventi a tutela degli interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.
2. – Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno cento cittadini, ed alle istanze e petizioni, sottoscritte da almeno duecento cittadini, è data risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Per le determinazioni di competenza della Giunta comunale o del Sindaco è data anche comunicazione al Consiglio comunale e al Difensore civico.
3. – Le comunicazioni, anche se negative, sono effettuate a cura del responsabile del settore competente per materia.
4. – Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Comune.

Art. – 27 -
(Proposte)

1. – I cittadini, in numero non inferiore a cinquecento, esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste dal corrispondente paradigma legislativo. Lo schema di deliberazione è accompagnato da una relazione che illustri il provvedimento proposto e l'interesse collettivo perseguito.
2. – Le sottoscrizioni, autenticate a norma di legge, sono raccolte nei tre mesi precedenti il deposito della proposta.
3. – La proposta deve indicare tre sottoscrittori ai quali effettuare le comunicazioni del Comune.
4. – La proposta, con le relative sottoscrizioni, è depositata presso la Segreteria generale che ne cura la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed Difensore civico. Alla proposta si applica il disposto dell'art 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. – Il Consiglio comunale, verificata la propria competenza nella materia, delibera nel merito della proposta nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo e, comunque, non oltre tre mesi dal deposito del testo presso la Segreteria generale.
6. – Alla proposta è data risposta scritta a cura del responsabile del settore competente per materia entro dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'organo collegiale.

7. – Non è ammessa la presentazione di proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum ad eccezione degli atti amministrativi, a contenuto generale.
8. – La proposta e le determinazioni del Consiglio comunale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Comune.

Art. – 28 -
(Referendum popolare)

1. – E' istituito il referendum popolare su atti di competenza del Consiglio comunale:
 - a) consultivo sugli indirizzi e decisioni generali del Comune o su questioni e problemi che riguardino la vita della città ed il suo sviluppo;
 - b) propositivo rispetto ad atti dei quali si propone l'adozione;
 - c) abrogativo rispetto ad atti già in vigore.

Art. – 29 -
(Referendum consultivo)

1. – Il Sindaco indice il referendum consultivo quando, sussistendone i requisiti, ne facciano richiesta:
 - a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) tremila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. – Il Consiglio comunale può deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione del territorio comunale.
3. – Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sul medesimo oggetto della consultazione salvo che, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti, lo stesso Consiglio riconosca la sussistenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza.

Art. – 30 -
(Referendum propositivo)

1. – Il Sindaco, sussistendone i requisiti, indice il referendum propositivo, su richiesta di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) quando sia stato depositato presso la Presidenza del Consiglio comunale uno schema di deliberazione redatto nelle forme di legge accompagnato da una relazione illustrativa del provvedimento proposto indicante anche l'interesse collettivo perseguito;
 - b) quando la proposta di deliberazione, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, non sia stata approvata dal Consiglio comunale entro il termine di mesi tre dalla data di deposito. Ove il Consiglio comunale, in presenza di richiesta di

referendum, adotti la deliberazione proposta, la consultazione popolare non è indetta. Nel caso in cui il Consiglio adotti la deliberazione proposta, apportandovi modificazioni, il collegio dei garanti di cui all'art. 34, decide nel merito della richiesta, sentiti i promotori, il Sindaco ed il Difensore civico.

Art. – 31 -
(Referendum abrogativo)

1. – Il Sindaco indice il referendum abrogativo quando, sussistendone i requisiti, ne facciano richiesta almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. – La richiesta di referendum deve contenere la puntuale indicazione dell'oggetto, data e numero dell'atto amministrativo del quale si propone l'abrogazione.
3. – Qualora si chiede referendum per abrogazione parziale, oltre alle indicazioni di cui al comma 2, deve essere integralmente trascritto il testo letterale della parte della quale sia proposta l'abrogazione.

Art. – 32 -
(Disposizioni comuni sui referendum)

1. – La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del collegio dei garanti di cui all'art. 34.
2. – La richiesta di referendum è presentata da un comitato di promotori composto da almeno otto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. – Il referendum è improcedibile quando il Consiglio comunale adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
4. – Il regolamento disciplina, in conformità alla legge ed allo Statuto, procedure, forma, tempi, modalità ed ogni ulteriore profilo del procedimento, per l'espletamento delle consultazioni referendarie nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi :
 - a) la formulazione del quesito sottoposto a referendum consultivo e abrogativo è formulata in maniera chiara e concisa, tale da consentire effettiva scelta da parte dell'elettore e, per quanto riguarda il referendum propositivo, in schemi di deliberazioni agevolmente comprensibili e conformi al paradigma legislativo;
 - b) non è consentito lo svolgimento di più referendum nello stesso anno. Nel caso siano state presentate più richieste, si segue l'ordine di deposito presso la Presidenza del Consiglio comunale. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo,

né possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali comunali e/o provinciali.

Art. – 33 -
(Limiti, validità ed efficacia del referendum)

1. – L’iniziativa dei referendum è ammessa su atti di competenza del Consiglio comunale ed è esclusa sulle seguenti materie:
 - a) statuto, regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali, atti amministrativi a contenuto generale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - b) bilanci e provvedimenti connessi, contabilità, assunzione di mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, tariffe, aliquote d’imposta e rette;
 - c) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;
 - d) organizzazione e personale comunale o di enti, aziende, istituzioni, dipendenti e società di capitali a partecipazione comunale;
 - e) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;
 - f) provvedimenti dai quali siano derivati obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - g) quesiti già sottoposti a referendum nell’ultimo quinquennio.
2. – Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. – Il Consiglio comunale valuta il risultato del referendum propositivo e consultivo ed adotta, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, le proprie determinazioni che non possono essere contrastanti con la volontà espressa dagli elettori. Per il referendum abrogativo l'efficacia discende dalla proclamazione del risultato.

Art. – 34 -
(Collegio dei garanti)

1. – L’ammissibilità del referendum, rispetto alle norme statutarie e regolamentari e, ai principi generali dell’ordinamento, è valutata da un Collegio dei Garanti, composto da tre avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale, eletti dal Consiglio comunale a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere può esprimere

un'unica preferenza. Sono eletti i tre candidati che riportino, nell'ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il candidato più giovane d'età.

2. – Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. – Al Collegio dei garanti spetta decidere sulla legalità, ammissibilità e procedibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti.
4. – Lo stesso collegio può essere interpellato dal Sindaco sulla interpretazione dello Statuto in caso di controversie, anche su proposta del Presidente del Consiglio comunale o della conferenza dei capigruppo.
5. – Ai componenti è corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

Art. – 35 - (Azione popolare)

1. – Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in sede amministrativa, civile e penale.
2. – A seguito di notifica dell'atto per l'integrazione del contraddittorio, il Comune si costituisce in giudizio.
3. – In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a carico del Comune nei casi in cui lo stesso, in sede di costituzione in giudizio, abbia aderito e fatto proprie l'azione e il ricorso promossi dall'elettore.

Art. – 36 – (Partecipazione ai provvedimenti amministrativi)

1. – Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari del provvedimento finale e degli interessati all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e soggettive, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. – I soggetti interessati ad intervenire nei procedimenti amministrativi, fermo restando il disposto del comma 1, hanno diritto:
 - a) a presentare, entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento, documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non

sostanziali e che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove pertinente all'oggetto del procedimento;

- b) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento e ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
3. – L'Amministrazione può non dar corso al disposto del punto b), comma 2, in presenza di oggettive ragioni di somma urgenza.
 4. – Il regolamento disciplina ogni ulteriore profilo della partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. – 37 –
(Titolare dei diritti di partecipazione)

1.- Sono titolari dei diritti di iniziative e partecipazione, salvo diverso esplicito riferimento:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) i cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro;
 - d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune da almeno 5 anni.
- 2.- I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. – 38 -
(Istruttoria pubblica)

1. – Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi a contenuto generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. – Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera i procedimenti amministrativi che pertengano alla propria competenza e che, di volta in volta, reputi di sottoporre ad istruttoria pubblica.
3. – L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio al quale, per il tramite di un esperto, oltre agli assessori comunali ed i capi-gruppo consiliari o loro delegati, partecipano associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse collettivo.
4. – Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
5. – Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legge.
6. – Il regolamento ne disciplina le modalità di svolgimento.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. – 39 - (Istituzione e ruolo)

1. – E' istituito nel comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Art. – 40 - (Elezione)

1. – Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale tra persone di prestigio e riconosciuta autorevolezza, residenti nel Comune, dotate di comprovata competenza ed esperienza giuridico- amministrativa e che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. – L'elezione è effettuata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta, da tenersi entro 20 giorni dalla precedente, con la maggioranza dei due terzi. Qualora anche, in questa occasione, tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà nella stessa seduta ad ulteriore votazione e il Difensore civico risulterà eletto se otterrà per due volte consecutive il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. - Presso il Comune è istituito un apposito Albo al quale possono iscriversi i cittadini in possesso di laurea in giurisprudenza, con iscrizione all'Albo professionale degli avvocati.
Prioritariamente è scelto fra gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale.
4. – Non sono eleggibili coloro che:
 - a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) ricoprano una carica pubblica elettiva o che siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio regionale, provinciale e comunale, o che siano amministratori di enti od organizzazioni controllati dal Comune o sottoposti a vigilanza dello stesso;
 - c) abbiano ricoperto, nel precedente mandato, la carica di Sindaco o assessore del Comune di Sarno;
 - d) ricoprano incarichi direttivi in partiti o gruppi politici o sindacali;

- e) abbiano intrattenuto rapporti professionali o economici non occasionali con l'amministrazione comunale, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
 - f) siano dipendenti del Comune;
 - g) svolgano attività ed incarichi che possano comportare conflitto di interesse con il Comune.
5. – All'atto della accettazione della nomina, il difensore civico sottoscrive impegno a non candidarsi alla successiva consultazione elettorale amministrativa.

**Art. – 41 -
(Durata in carica)**

1. – Il Difensore civico dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per una sola volta. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni fino all'elezione del successore. Cessa, altresì, dalla carica per morte, dimissioni o per decadenza ovvero quando, nel corso del mandato si verifica un impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità.
2. – Nel caso il Difensore civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al comma 1, il successore esercita il mandato per il restante periodo di tempo . Si applica il disposto del secondo periodo del comma 1.
3. – Il Difensore civico può essere revocato con delibera motivata del Consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi o ripetute violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti.

**Art. – 42 -
(Funzioni)**

1. – Il Difensore civico:
 - a) vigila sul rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
 - b) provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi dei cittadini nei confronti di atti e provvedimenti, nonché di fatti o comportamenti omissivi e/o ritardati, o, comunque, irregolarmente conclusi dagli uffici del Comune o da aziende ed enti dallo stesso dipendenti o controllati;
 - c) esercita, nei casi previsti dalla legge, il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sotto forma di invito motivato ad eliminare i vizi riscontrati nei limiti delle illegittimità denunciate;
 - d) esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
2. – Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su segnalazione a tutela dei cittadini singoli o associati nei confronti dell'Amministrazione comunale e degli

enti o organismi da essa dipendenti o controllati segnalando irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità nell'azione e negli atti dell'Amministrazione comunale, degli enti dipendenti o controllati, delle società a partecipazione comunale e di concessioni di pubblici servizi e formulando proposte per la loro eliminazione.

3. – Il regolamento disciplina procedure, tempi e modalità attuative dei principi enunciati nel presente articolo.

**Art. – 43 -
(Rapporti con il Consiglio comunale)**

1. – Il Difensore civico annualmente presenta al Consiglio comunale sull'attività svolta una relazione di massima (che può contenere anche suggerimenti e proposte per l'Amministrazione comunale) per la quale il Regolamento indica i termini di presentazione.
2. – La relazione del Difensore civico è discussa dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dal ricevimento. In caso di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico, a suo insindacabile giudizio, può presentare relazione al Consiglio che provvede a discuterla entro trenta giorni dalla richiesta. Alla relazione ed al dibattito è data ampia pubblicità
3. – Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio comunale o dalle sue commissioni quando essi lo ritengano opportuno ed ha il diritto di essere ascoltato dalle stesse commissioni per riferire su aspetti particolari della propria attività.

**Art. – 44 -
(Mezzi dell'azione)**

1. – Al Difensore civico, con le modalità stabilite dal regolamento:
 - a) è assicurato il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione ed a tutte le informazioni dallo stesso ritenute necessarie allo svolgimento del mandato, nonché la collaborazione di tutti gli uffici comunali e degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune;
 - b) sono assegnati un apposito ufficio ed apposita dotazione finanziaria per il suo funzionamento prevista nel bilancio comunale;
 - c) è corrisposta un'indennità di funzione, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, in misura determinata dal regolamento.

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. – 45 - (Organi)

1. – Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. – 46 - (Consiglio)

1. – L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

Art. – 47 – (Prerogative dei consiglieri)

1. – I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non limita la libertà di opinione e di voto dei consiglieri, né fa venire meno la loro responsabilità politica nei confronti degli elettori.
2. – Ogni consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento interno, ha diritto di :
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

3. – Nell'esercizio delle funzioni, i consiglieri si avvalgono della collaborazione degli Uffici comunali ed hanno diritto di ottenere dagli stessi, dalle aziende ed organismi ai quali il Comune partecipa, le notizie e le informazioni richieste ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. – I consiglieri comunali, regolarmente convocati, hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle commissioni delle quali fanno parte o di giustificare le assenze.
5. Il gettone di presenza spettante al Consigliere comunale in ragione dell'attività svolta può essere trasformato, a richiesta dell'interessato, in una indennità di funzione la cui misura è determinata dal Consiglio comunale entro i limiti previsti dalla legge.
6. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina gli aspetti procedurali della trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione e dell'applicazione delle detrazioni nei casi di assenza non giustificata alle sedute degli organi collegiali.

Art. – 48 -
(Decadenza del consigliere)

1. – Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica.
2. – La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su iniziativa del suo Presidente, di ciascun consigliere o di un qualsiasi elettore.
3. – Ad avvenuto accertamento del presupposto di cui al comma 1. il Presidente del Consiglio comunale rende noto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale con l'indicazione del termine entro il quale il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze. Tale termine non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. – Scaduto il termine previsto dal comma 3, il Consiglio comunale, effettuato ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà, ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute del consiglio e valutata la documentazione esibita emette pronuncia nel merito.

Art. – 49 -
(Gruppi consiliari)

1. – I consiglieri si costituiscono in gruppi nei modi e termini fissati dal regolamento del Consiglio comunale.
2. – Il Comune assicura ai gruppi consiliari risorse strumentali necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

Art. – 50 -
(Conferenza dei capigruppo consiliari)

1. – I Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
2. – La Conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori del Consiglio, in collaborazione con il Sindaco e per le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dal regolamento.
3. – Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la Conferenza nel termine di giorni cinque su richiesta del Sindaco o dei capigruppo che rappresentano almeno i 2/5 dei consiglieri.
4. – Il Segretario generale, o un suo incaricato, assiste ai lavori della Conferenza.

Art. – 51 –
(Commissioni consiliari)

1. – Il Consiglio comunale istituisce, al suo interno, commissioni consiliari permanenti per settori organici di materie, nel rispetto del criterio di proporzionalità dei gruppi consiliari, così come previsti dal Regolamento del Consiglio.
2. – Le commissioni permanenti svolgono funzioni istruttorie, preparatorie, consultive, referenti e dispongono di poteri di proposte di atti e provvedimenti di competenza consiliare.
3. – Il Consiglio comunale, a mezzo delle commissioni permanenti, esercita in maniera sistematica le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Comune.
4. – Il Sindaco e gli assessori hanno facoltà di partecipare, senza diritto al voto, alle sedute delle commissioni permanenti e devono intervenire se espressamente richiesto. Intervengono alle sedute, previa comunicazione al Sindaco e secondo modalità previste dal regolamento, il Segretario generale, il Direttore generale, i responsabili di settore, gli amministratori e dirigenti di enti, aziende ed organismi ai quali il Comune partecipa.
5. – Le Commissioni consiliari eleggono tra i propri membri il Presidente ed, eventualmente, il vice presidente.
6. – Il regolamento, nel rispetto dello Statuto, ne determina le attribuzioni, ne specifica i poteri e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
7. - La Conferenza dei capigruppo prevista dall'art. 50 è, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente per le funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.

**Art. – 52 -
(Commissioni speciali)**

1. – Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, per materie e per tempo determinato, commissioni speciali di indagine, di controllo o di garanzia, anche a fini conoscitivi, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, le prerogative e la durata.
2. – Qualora l'istituzione della commissione speciale avvenga su richiesta del Sindaco è sufficiente la maggioranza semplice.
3. – Nelle commissioni speciali devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.
4. – Per l'esame di particolari questioni, possono essere chiamati a far parte delle commissioni estranei all'Amministrazione comunale in qualità di esperti.
5. – Ai responsabili degli Uffici del Comune, nonché di enti, istituzioni ed aziende ai quali il Comune partecipa, è fatto obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste senza vincolo del segreto d'ufficio.
6. - La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e controllo è attribuita alle minoranze ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 8.6.90, n. 142

**Art. – 53 -
(Competenze)**

1. – Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge determina l'indirizzo politico - amministrativo e programmatico del Comune, ne verifica l'attuazione, controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.
2. – Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ai quali il Comune partecipa.
3. – Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

**Art. – 54 -
(Regolamento del Consiglio comunale)**

1. – L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto è disciplinato dal regolamento dallo stesso adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. – 55 -
(Supporti organizzativi)

1. – All’Ufficio del Presidente del Consiglio comunale, ai gruppi consiliari, alla Conferenza dei capigruppo consiliari ed alle commissioni consiliari sono assicurati supporti logistici, organizzativi e risorse adeguate all’espletamento delle loro funzioni sulla base di criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. – 56 -
(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. – Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali o del Sindaco inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
2. – Il Consiglio è convocato in un termine non superiore a venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. – Le sedute del Consiglio, salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. – 57 -
(Presidente del Consiglio comunale)

1. – Nella prima adunanza successiva all’elezione, da convocarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenersi entro i dieci giorni successivi, il Consiglio comunale, dopo la convalida dei consiglieri ed eventuali surroghe e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla elezione del Presidente.
2. – Il Presidente è eletto tra i consiglieri comunali a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella medesima seduta, a nuova votazione ed è eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta. In caso di ulteriore esito negativo, si procede, nella medesima seduta, a nuova successiva votazione e risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza dei voti.
3. – In caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni del Presidente del Consiglio sono svolte dal consigliere anziano.
4. – La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quelle di capigruppo consiliare e di presidente di commissione consiliare.
5. – Il Presidente o chi ne fa le veci, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

- a) rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i lavori, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;
- b) valuta la pertinenza dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità sulla base delle previsioni statutarie e regolamentari;
- c) assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
- d) garantisce adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento;
- e) coordina l'attività delle commissioni consiliari.

Art. – 58 –
(Durata in carica e revoca del Presidente)

1. – Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.
2. – Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
3. – La proposta di revoca è messa in discussione entro venti giorni dalla presentazione ed è approvata a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. – Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta nella quale è posta in discussione la proposta di revoca.

Art. – 59 -
(Poteri di iniziativa)

1. – L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale spetta:
 - a) al Sindaco;
 - b) alla Giunta comunale;
 - c) alle Commissioni consiliari;
 - d) ai singoli consiglieri.
2. – Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e lo schema del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento, sono predisposti, in via esclusiva, dalla Giunta e dalla stessa presentati al Consiglio.
3. – Le proposte sono redatte e presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. – 60 -
(Funzioni di indirizzo e di controllo)

1. – Il Consiglio comunale adotta atti di indirizzo generale per settori omogenei coerenti con la scala temporale dei documenti contabili che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati ed i costi degli interventi.
2. – La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti per Settori, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal consiglio medesimo con atti di programmazione e di indirizzo.
3. - Per consentire al Consiglio comunale l'esercizio della funzione di controllo prevista dalla legge è inviato alle commissioni consiliari permanenti ed ai capi-gruppo, mensilmente, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale e l'elenco delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi. Sono trasmesse in copia, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, le deliberazioni adottate dalla Giunta in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui al comma 1.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. – 61 - (Sindaco)

1. – Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.
2. - Il Sindaco rappresenta la città e l'ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.
3. – Il Sindaco, in particolare:
 - a) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune;
 - b) promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, emana direttive in attuazione di atti del Consiglio e della Giunta, nonché direttive connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
 - c) può delegare ai consiglieri comunali previa comunicazione al Prefetto, l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo nei limiti previsti dall'ordinamento delle autonomie locali;
 - d) agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune;
 - e) promuove, sulla base di deliberazioni consiliari, la stipula dei gemellaggi;
 - f) concede il patrocinio del Comune;
 - g) può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei responsabili dei Settori, nonché avocare a sé l'adozione dei medesimi con atto motivato da specifiche ragioni di pubblico interesse;
 - h) adotta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, iniziative per il coordinamento degli orari, servizi ed uffici pubblici;
 - i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. – Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo ad esso attribuite dalla legge nei servizi di competenza statale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune ed impartisce, a tali fini, direttive al Segretario generale ed al Direttore generale;
5. Il Sindaco cessa dalla carica, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 37;
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco in forma scritta, ed acquisite al protocollo generale del Comune, diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al punto 5 del presente articolo, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al C.C. senza che le stesse siano state ritirate, sempre in forma scritta indirizzata al Consiglio;
7. – Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta a tracolla, nel rispetto della normativa vigente la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Città.

Art. – 62 -
(Vice Sindaco)

1. – Il Sindaco nomina, tra gli assessori, un vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.
2. – In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dall'assessore più anziano di età.

Art. – 63 -
(Linee programmatiche)

1. – Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di convalida dei consiglieri eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone al Consiglio comunale, con riferimento agli impegni assunti nel corso della campagna elettorale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. – Nel programma, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio, sono recepite le proposte programmatiche presentate dai consiglieri con specifiche mozioni integrative e modificative approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. – Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio comunale.
4. – Con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio comunale procede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed al loro adeguamento alle sopravvenute esigenze.

Art. – 64 –
(Giunta comunale)

1. – La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore a dieci.
2. – Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. – In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore più anziano di età.
4. – La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
5. – Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle sedute.

6. – Della revoca e della sostituzione degli assessori, il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

Art. – 65 -
(Competenze della Giunta comunale)

1. – La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio, orienta l'azione dell'apparato amministrativo e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. – La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che la legge e lo Statuto non attribuiscono agli organi di governo del Comune, al Segretario generale, al Direttore generale ed ai responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione.

Art. – 66 -
(Funzionamento della Giunta comunale)

1. – La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.
2. – Le sedute della Giunta, salvo sua diversa decisione, non sono pubbliche.

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 67 -

(Principi di organizzazione)

1. - L'organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale, dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti di organizzazione.
2. - Le attività che l'amministrazione svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
3. - L'assetto organizzativo è informato a separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le responsabilità di gestione per il conseguimento degli obiettivi spettanti ai responsabili delle strutture organizzative.
4. - Gli uffici sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti del Comune, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività.
5. - L'apparato strumentale del Comune è articolato in unità organizzative con competenze definite in modo da rendere ottimale l'utilizzazione delle risorse e determinabili le responsabilità dei procedimenti.
6. - La struttura di massima dimensione è individuata nel Settore che, in relazione all'entità ed alla complessità delle funzioni e dei compiti assegnati, può essere articolato in unità organizzative di secondo livello denominate "servizio".
7. - Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.
8. - Tra gli uffici del Comune sono attuate forme di coordinamento a livello generale ed intersettoriale, sia in relazione ai compiti, sia per il conseguimento di obiettivi complessi.

Art. - 68 -

(Regolamento d'organizzazione)

1. - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti.

2. - Il regolamento di organizzazione, in particolare, definisce:
- a) le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
 - b) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - c) le modalità di esercizio delle competenze, delle prerogative, delle responsabilità del Segretario generale, del Direttore generale, dei responsabili dei Settori e dei collaboratori esterni;
 - d) i limiti, le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca di incarichi ai responsabili dei Settori ed ai collaboratori esterni;
 - e) il sistema di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

CAPO II

PERSONALE

Art. – 69 - (Qualificazione del lavoro)

1. - Il Comune tutela la dignità del lavoro, persegue l'adeguata professionalità e la piena responsabilità del personale, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività.
2. - Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

Art. – 70 - (Segretario generale)

1. - Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, assolve le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
2. - Nell'ambito dei compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa, agli organi di governo del Comune ed a quelli burocratici, il Segretario generale interviene, a richiesta o di propria iniziativa, sia nella fase procedimentale di formazione degli atti che nella fase decisionale, su aspetti giuridici legati alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari. I pareri, se richiesti, hanno carattere obbligatorio e sono allegati ai provvedimenti conclusivi.
3. - Il Segretario generale, inoltre:
 - a) presiede le commissioni di concorso a posti di qualifica apicale, nonché quelle che il Sindaco, con motivato provvedimento, ritiene di assegnargli;
 - b) emana istruzioni e disposizioni per la corretta applicazione di leggi e regolamenti e per assicurare la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico;
 - c) derime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili dei Settori;
 - d) dirige l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - e) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e con l'ausilio del personale di segreteria che assiste ai lavori, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio comunale e con il Sindaco.
4. - Il Segretario generale e il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei responsabili dei Settori che, per qualsiasi

ragione, non siano attribuiti alla responsabilità di un Settore ovvero in caso di vacanza del posto.

**Art. – 71 -
(Vice Segretario generale)**

1. - Il Sindaco attribuisce ad un responsabile di ruolo di Settore le funzioni di Vice Segretario generale con il compito di sostituire il Segretario generale in caso di assenza o impedimento temporanei.
2. - L'incarico è a tempo determinato, è rinnovabile e non può eccedere la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica.

**Art. – 72 -
(Direzione generale)**

1. - Allo scopo di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, è istituita la Direzione generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento di organizzazione.
2. - La Direzione generale si fa carico della unitarietà e coerenza dell'azione dei responsabili di settore, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.
3. – Alla Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate ed in base allo schema organizzativo, i responsabili dei Settori, ad eccezione del Segretario generale.
4. - Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico è conferito dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. – L'incarico di Direttore generale, se affidato al Segretario generale, comporta il trattamento economico accessorio in ragione delle maggiori funzioni e responsabilità connesse all'espletamento dell'incarico.

**Art. -73-
(Responsabilità di direzione di strutture organizzative)**

1. - I preposti alla direzione dei Settori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte nonché

degli atti per i quali rispondono della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

2. - Ai responsabili dei Settori, limitatamente alle materie rientranti nella propria sfera di attribuzione, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non sono dalla legge e dal presente Statuto espressamente riservati ad altri organi del Comune, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. – 74 -

(Attribuzione della funzione di direzione)

1. - Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. - Gli incarichi di direzione sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di competenza professionale, attitudine, esperienza, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'attribuzione degli incarichi prescinde dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione quale a seguito di concorsi.
3. - Gli incarichi hanno durata determinata, salvo rinnovo espressa in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. Possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. - I provvedimenti di rinnovo e di rimozione sono motivati.

Art. – 75 -

(Collaborazioni esterne)

1. - Il Sindaco può conferire, con le modalità previste dal regolamento, incarichi a contenuto tecnico - specialistico, ad enti, istituti, professionisti ed esperti.
2. - Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità sono conferiti per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

PRINCIPI

Art. – 76 - (Principi di gestione)

1. – Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività.
2. – I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio di diritti individuali e collettivi, da tutelare e valorizzare la dignità della persona, da soddisfare le esigenze degli utenti ai quali va garantita l'accessibilità e assicurato lo standard qualitativo delle prestazioni conforme agli obiettivi prefissati.
3. – I servizi pubblici sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di trasparenza nella salvaguardia delle finalità sociali. Il Comune favorisce la collaborazione con i privati.
4. I servizi da gestire con diritti di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. – 77 - (Tempi della città)

1. – Il Comune individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
2. – Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti in modo da soddisfare, prioritariamente, le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. – Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto, dei bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate e con particolare riguardo alle esigenze specifiche della comunità.

Art. – 78 - (Criteri per la scelta delle forme di gestione)

1. – La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di

efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

2. – In relazione alle diverse forme di gestione prescelte, la deliberazione consiliare deve, di volta in volta precisare :
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali di servizi che richiedono la gestione tramite azienda speciale;
 - c) le ragioni che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali a mezzo di istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendano opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, tramite società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
3. – La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve essere sorretta da adeguata motivazione in relazione a :
 - a) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - b) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dal Comune o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.

Art. – 79 -

(Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni)

1. – Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso istituzioni, aziende speciali, società ed altri enti tra persone che abbiano qualificata e comprovata preparazione ed esperienza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
2. – Per le nomine e le designazioni operano le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. – Il Consiglio comunale provvede, con le modalità stabilite dal regolamento, alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge.
4. – La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi causa, comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
5. – I rappresentanti del Comune sono revocati rispettivamente con provvedimento motivato del Sindaco o del Consiglio comunale, per gravi irregolarità nella gestione, per contrasto con gli indirizzi espressi dagli organi di governo del Comune, per documentata inefficienza, per pregiudizio degli interessi del Comune e dell'Ente.

Art. – 80 -
(Trasparenza nei servizi pubblici)

1. – Gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni garantiscono, con puntuali disposizioni, la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di forniture, gli incarichi e le assunzioni di personale.
2. – Prima di procedere alle nomine ed alle designazioni, è data tempestiva ed ampia informazione alla città, con le modalità stabilite negli indirizzi del Consiglio comunale, allo scopo di consentire la presentazione di candidature da parte degli interessati.
3. – Gli statuti dei consorzi e delle società di capitali cui il Comune partecipa, prevedono norme che garantiscano la trasparenza nei servizi pubblici in conformità a quanto previsto al comma 1.

CAPO II

MODALITA' DI GESTIONE

Art. – 81 – (Forme di gestione)

1. – I servizi pubblici locali sono gestiti in economia e in concessione a terzi, a mezzo di istituzioni, aziende speciali o società di capitali .

Art. – 82 – (Servizi in economia)

1. – Sono, di norma, gestiti in economia i servizi rivolti alla realizzazione di rilevanti fini sociali che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. – I responsabili delle strutture preposte alla gestione diretta riferiscono annualmente sull'andamento, sulla qualità e sui costi del servizio reso in economia. Sulla relazione, l'organo di revisione economico – finanziaria esprime valutazioni analitiche sulla economicità di tali servizi.

Art. – 83 - (Servizi in concessione)

1. – Sono, di norma, affidati in concessione a terzi nelle forme di cui all'art. 78 i servizi che, per contenuto imprenditoriale, caratteristiche tecniche ed economiche, richiedono specifica, adeguata organizzazione in relazione alle esigenze del cittadino - utente ed a criteri di economicità.
2. – La concessione a terzi è disciplinata da apposita convenzione contenente la previsione di poteri di direttiva e di controllo da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto per il Comune stesso, fatte salve le disposizioni del regolamento dei contratti.

Art. – 84 – (Istituzione)

1. – Il Comune può costituire istituzioni per la gestione di servizi di interesse sociale senza rilevanza imprenditoriale che richiedono una struttura dotata di autonomia gestionale.
2. – Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'istituzione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. – Con la stessa delibera è definito l'ambito di attività dell'istituzione, sono individuati i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa ed è

approvato il regolamento nel quale sono definiti l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione.

4. – Il regime contabile dell'istituzione è disciplinato da apposito Regolamento.
5. – Il Comune annualmente definisce l'entità dei trasferimenti alle istituzioni.
6. – L'istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte nel bilancio dell'istituzione e dalla stessa accertate e riscosse

Art. – 85 –
(Ordinamento delle istituzioni)

1. – L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento.
2. – Sono organi dell'istituzione:
 - a) il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, incluso il Presidente;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
3. – Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le disposizioni dell'art. 79.
4. – Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco sentito il Consiglio di amministrazione, a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
5. – La responsabilità di direzione può essere affidata a personale dipendente del Comune nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ad esterni.
6. – Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi assunti dagli organi di governo del Comune e deliberare sugli oggetti che non rientrano nella competenza del Direttore.
7. – Il Presidente :
 - a) rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione;
 - c) sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Comune.
8. – Il Presidente, sotto la propria responsabilità, può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
9. – Al Direttore è attribuita la responsabilità generale della gestione dell'istituzione ed in particolare :
 - a) dirige il personale assegnato all'istituzione;
 - b) predispone e propone al Consiglio di amministrazione gli schemi del bilancio e del conto consuntivo;

- c) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal regolamento e dal Consiglio di amministrazione.

**Art. – 86 -
(Rapporti dell'istituzione con il Comune)**

1. – Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale:
 - a) il piano-programma annuale contenente analitica specificazione dei risultati da conseguire, della quantità e della qualità delle risorse necessarie;
 - b) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione di servizi fuori dal territorio del Comune.
2. – Sono sottoposti all'approvazione della Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale :
 - a) il bilancio annuale;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standards di erogazione dei medesimi.
3. – Gli atti del Consiglio di amministrazione, con le modalità stabilite dal regolamento, sono trasmessi agli organi del Comune e sono produttivi di effetti immediati.
4. – L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, con l'esercizio degli stessi poteri.

**Art. – 87 -
(Azienda speciale)**

1. – Il Comune può costituire aziende speciali per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. – La deliberazione istitutiva dell'azienda speciale, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste dalla normativa in vigore, deve contenere la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda.
3. – L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ha un proprio Statuto deliberato dal Consiglio comunale.
4. – Lo Statuto dell'azienda speciale, in armonia con lo Statuto del Comune, stabilisce :
 - a) le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul funzionamento dell'azienda;

- b) gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale;
 - c) le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale.
5. – Lo Statuto prevede un apposito organo di revisione economico-finanziaria.
 6. – L'Azienda speciale ha l'obbligo di conseguire il pareggio del bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi comprensivi dei trasferimenti.
 7. – Gli eventuali costi sociali, per i quali è prevista la copertura di spesa annuale da parte del Comune, si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.
 8. – L'Azienda è tenuta ad istituire apposita struttura per il controllo di gestione.

Art. – 88 –
(Ordinamento dell'azienda speciale)

1. – L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti.
2. – Sono organi dell'istituzione:
 - a) il consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, incluso il Presidente;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
3. – Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le disposizioni dell'art. 79.
4. – Il Consiglio comunale, prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.
5. – I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
6. – Il Direttore, cui è attribuita la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità dello Statuto dell'azienda ed è scelto tra persone in possesso di elevata professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'azienda medesima.

Art. – 89 -
(Rapporti dell'azienda speciale con il Comune)

1. – Spetta al Consiglio comunale:
 - a) stabilire le finalità e gli indirizzi delle attività dell'azienda;
 - b) determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. – Sono riservati all’approvazione del Consiglio comunale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’azienda :
 - a) il piano programma;
 - b) il bilancio preventivo economico, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) la partecipazione a società di capitali.
3. – Ogni altro atto dell’azienda, concernente l’erogazione del servizio, è riservato all’autonomia gestionale dell’azienda medesima che vi provvede in conformità al proprio Statuto.
4. – La vigilanza sull’attività dell’azienda speciale è esercitata dalla Giunta comunale che riferisce alla commissione consiliare competente per la verifica della coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.

**Art. – 90 -
(Società di capitali)**

1. – Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedono di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale o quando ricorra l’opportunità di avvalersi, nell’ambito delle stesse società, dell’apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale e/o finanziario, disposti a condividere il rischio di impresa ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato.
2. – La proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la costituzione della società o per la partecipazione al capitale della medesima è corredata da un piano di fattibilità contenente una puntuale analisi delle previsioni sulla domanda dei servizi e sui costi, la determinazione dell’entità degli oneri a carico del Comune, la stima delle entrate previste, nonché le condizioni per l’equilibrio economico della gestione.
3. – Allo scopo di garantire l’autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale, sono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
4. – I candidati alla carica di amministratore, all’atto dell’accettazione, si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.
5. – Alla scelta dei soci privati ed all’eventuale collocazione di titoli azionari sul mercato, il Comune provvede con procedure ad evidenza pubblica.
6. – Per la modifica della partecipazione azionaria, per l’aumento e la diminuzione di capitale e per tutte le altre deliberazioni da adottarsi in assemblea straordinaria,

gli atti costitutivi delle società di capitali per la gestione di servizi pubblici prevedono maggioranze qualificate per il cui raggiungimento siano determinanti i voti dei rappresentanti del Comune.

7. – Il Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini ed utenti alle società che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale. A tali fini una quota delle azioni è destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
8. – Le società a capitale pubblico sono sottoposte all'obbligo di certificazione del bilancio.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. – 91 - (Principi)

1. – Il Comune collabora con altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi di interesse sovracomunale nel settore economico, produttivo e commerciale nonché sociale, culturale e sportivo.
2. – Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di cooperazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi degli interventi oggetto di cooperazione.

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. – 92 – (Convenzioni)

1. – Per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. – Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. – 93 – (Consorzi)

1. – Il Comune partecipa a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni e con la Provincia, istituiti secondo le forme previste dalla legge, sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei propri componenti, unitamente allo Statuto del consorzio.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

Art. – 94 – (Accordi di programma)

1. – Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione sulle autonomie locali e dal presente Statuto, promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi, o programma di interventi, che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.
2. – L'accordo di programma specifica i soggetti partecipanti all'accordo, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.
3. – L'accordo di programma è approvato e stipulato dal Sindaco ed è comunicato al Consiglio comunale.
4. – Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, la previa adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel termine di trenta giorni decorrenti dalla manifestazione di volontà del Sindaco, a pena di decadenza.
5. – Il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale a fini di integrazione ed a tutela dei diritti dei portatori di handicap

Art. – 95 - (Collaborazione con Regione e Provincia)

1. – Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze:
 - a) partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione formulando le relative proposte;
 - b) concorre, in conformità alla legge regionale, alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai quali adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale;
 - c) segnala alla Provincia le opere e le infrastrutture di rilevante interesse sovracomunale.

Art. – 96 -
(Altre forme di cooperazione)

1. – Il Comune, previa deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in relazione a specifici interessi pubblici da soddisfare, utilizza ogni altra forma associativa e di cooperazione con altri enti territoriali, compatibilmente con i principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali e dalle norme del presente Statuto.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. – 97 – (Ordinamento finanziario)

1. – L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge.
2. – Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. – Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.
4. – Tutti i residenti nel Comune sono tenuti al finanziamento dei servizi pubblici locali in ragione della loro capacità contributiva e dei benefici dei servizi ricevuti.

Art. – 98 - (Ordinamento contabile)

1. – L'ordinamento contabile del Comune, nel rispetto delle disposizioni di principio stabilite dalla legge dello Stato ed in conformità alle norme del presente Statuto, è disciplinato dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei propri componenti.

Art. – 99 - (Bilancio e programmazione finanziaria)

1. – Gli strumenti di previsione contabile mirano a garantire un uso delle risorse finanziarie disponibili conforme alle esigenze della comunità amministrata.
2. – Le previsioni di entrata e di spesa sono definite in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto all'art. 60. La Giunta presenta al Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio annuale e relativi allegati, la proposta del piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
3. – Ogni provvedimento che comporta nuovi o maggiori impegni di spesa deve attestarne la copertura finanziaria.

**Art. – 100 -
(Gestione finanziaria)**

1. – Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario generale, il Direttore generale ed i responsabili di Settore, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità agli atti di programmazione.
2. – Il Segretario generale, il Direttore generale ed i responsabili di Settore impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati dalla Giunta con propria deliberazione.
3. – Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i responsabili di Settore richiedono al servizio di ragioneria l'emissione di mandato di pagamento a favore dei creditori.
4. – I responsabili di Settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità :
 - a) rispondono della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dai relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi di governo del Comune;
 - b) curano l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate afferenti a servizi di rispettiva competenza.

**Art. – 101 -
(Contratti)**

1. – I contratti stipulati dal Comune sono disciplinati da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa statale e di quella della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento statale.
2. – La stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

**Art. – 102 -
(Risultato di gestione)**

1. – La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, redatto e presentato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

CAPO II

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. – 103 - (Collegio dei revisori dei conti)

1. – Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. – Prima di procedere alla elezione, il Sindaco provvede a tempestiva ed ampia informazione pubblica, particolarmente presso gli ordini professionali interessati per la presentazione delle candidature.
3. – Le candidature sono esaminate dalla conferenza dei capigruppo, con la partecipazione del Sindaco, che propone al Consiglio comunale una rosa di nominativi sorretta da adeguata e conferente motivazione in relazione ai titoli, alla qualificazione professionale ed all'esperienza.
4. – Le proposte relative all'elezione del collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
5. – Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune e, se eletti decadono da componenti del collegio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge nonché nelle ipotesi di incompatibilità previste all'art. 2399, comma 1, del codice civile.

Art. – 104 - (Compiti dei revisori)

1. – Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità
2. – Il Sindaco, la Giunta, il Segretario generale, il Direttore generale ed il responsabile del servizio finanziario possono richiedere al Collegio pareri su aspetti economico – finanziari e contabili rientranti nelle proprie competenze, nonché proposte sull'attuazione della gestione.
3. – Il Collegio dei revisori presenta annualmente una relazione sulla propria attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo opportuni interventi. La relazione è sottoposta al Consiglio comunale.
4. – I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.
5. – Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione ed i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei revisori.
6. – Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio.

CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. – 105 - (Controllo di gestione)

1. – La verifica sistematica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite ed impegnate e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti gestiti direttamente dal Comune, della funzionalità e dell'efficacia dell'organizzazione, dell'impiego razionale ed economico delle risorse umane, finanziarie, tecniche e strumentali impiegate, è attuata mediante il controllo di gestione.
2. – Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, forme e modalità di esercizio del controllo di gestione.

Art. – 106 - (Controllo sulla gestione esterna)

1. – Il Comune può istituire, per i servizi gestiti in economia, il controllo sulla gestione esterna diretto a verificare:
 - a) la qualità tecnica dei servizi;
 - b) le modalità organizzative, economiche, tariffarie dei servizi ed i dati quantitativi e qualitativi dell'utenza;
 - c) i costi sostenuti per singoli centri di produzione;
 - d) la sussistenza di alternative quanto alla ottimizzazione dei costi in rapporto alle risorse impiegate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I°

Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta e dai singoli consiglieri.

I cittadini, con le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto, possono proporre modifiche statutarie che ritengono utili illustrandone il contenuto e le ragioni.

Le proposte di modifiche sono sottoposte alla competente commissione consiliare per la formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio comunale.

L'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta nel corso di durata in carica del Consiglio medesimo.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

II°

Il regolamento del Consiglio comunale è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

I restanti regolamenti in attuazione dello Statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

III°

I regolamenti espressamente previsti per l'attuazione dello Statuto, salvo diversa previsione dello stesso, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

IV°

Lo Statuto abroga le disposizioni regolamentari del Comune con esso non compatibili.

V°

Il Consiglio comunale, annualmente, verifica lo stato di attuazione dello Statuto e dei regolamenti.

VI°

Allo Statuto è assicurata ampia diffusione. Per agevolarne la conoscenza il testo è reso disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI:

Art. 1 - Comune	pag. 1
Art. 2 - Territorio	pag. 1
Art. 3 - Sede, Stemma, Gonfalone	pag. 1
Art. 4 - Autonomia statutaria e regolamentare	pag. 2
Art. 5 - Valori Comunitari Fondamentali	pag. 2
Art. 6 - Principi Programmatici	pag. 2
Art. 7 - Solidarietà	pag. 3
Art. 8 - Interventi sociali	pag. 3
Art. 9 - Ambiente e territorio	pag. 3
Art. 10 - Cultura ed istruzione	pag. 4
Art. 11 - Sviluppo economico, lavoro	pag. 4
Art. 12 - Pari opportunità	pag. 4
Art. 13 - Organizzazione	pag. 4
Art. 14 - Autonomia finanziaria	pag. 5
Art. 15 - Sicurezza	pag. 5

PARTE I LA COMUNITA' LOCALE TITOLO I PARTECIPAZIONE CAPO I DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 16 - Diritti di cittadinanza	pag. 6
Art. 17 - Diritto di informazione e pubblicità degli atti	pag. 6
Art. 18 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi	pag. 7
Art. 19 - Autoamministrazione ed autocertificazione	pag. 7

CAPO II PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

Art. 20 - Partecipazione politico - amministrativa	pag. 8
Art. 21 - Libere forme associative	pag. 8
Art. 22 - Organizzazione del volontariato	pag. 8
Art. 23 - Consultazioni della popolazione	pag. 9
Art. 24 - Consulte	pag. 9
Art. 25 - Consiglio comunale dei ragazzi	pag. 9
Art. 26 - Interrogazioni, istanze e petizioni	pag. 10
Art. 27 - Proposte	pag. 10
Art. 28 - Referendum popolare	pag. 11

Art. 29 - Referendum consultivo	pag. 11
Art. 30 - Referendum propositivo	pag. 11
Art. 31 - Referendum abrogativo	pag. 11
Art. 32 - Disposizioni comuni sui referendum	pag. 12
Art. 33 - Limiti, validità ed efficacia del referendum	pag. 12
Art. 34 - Collegio dei garanti	pag. 13
Art. 35 - Azione popolare	pag. 13
Art. 36 - Partecipazione ai provvedimenti amministrativi	pag. 13
Art. 37 - Titolare dei diritti di partecipazione	pag. 14
Art. 38 - Istruttoria pubblica	pag. 14

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 39 - Istituzione e ruolo	pag. 15
Art. 40 - Elezione	pag. 15
Art. 41 - Durata in carica	pag. 16
Art. 42 - Funzioni	pag. 16
Art. 43 - Rapporti con il Consiglio Comunale	pag. 16
Art. 44 - Mezzi dell'azione	pag. 17

PARTE II L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE TITOLO I ORGANI DEL COMUNE

Art. 45 - Organi	pag. 18
------------------	---------

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 46 - Consiglio	pag. 18
Art. 47 - Prerogative dei consiglieri	pag. 18
Art. 48 - Decadenza del consigliere	pag. 19
Art. 49 - Gruppi consiliari	pag. 19
Art. 50 - Conferenza dei capigruppo consiliari	pag. 19
Art. 51 - Commissioni consiliari	pag. 19
Art. 52 - Commissioni speciali	pag. 20
Art. 53 - Competenze	pag. 20
Art. 54 - Regolamento del Consiglio comunale	pag. 21
Art. 55 - Supporti organizzativi	pag. 21
Art. 56 - Funzionamento del Consiglio comunale	pag. 21
Art. 57 - Presidente del Consiglio comunale	pag. 21
Art. 58 - Durata in carica e revoca del Presidente	pag. 22

Art. 59 - Poteri di iniziativa	pag. 22
Art. 60 - Funzioni di indirizzo e di controllo	pag. 23

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 61 - Sindaco	pag. 24
Art. 62 - Vice Sindaco	pag. 24
Art. 63 - Linee programmatiche	pag. 25
Art. 64 - Giunta comunale	pag. 25
Art. 65 - Competenze della Giunta comunale	pag. 25
Art. 66 - Funzionamento della Giunta comunale	pag. 26

TITOLO II UFFICI E PERSONALE CAPO I ORGANIZZAZIONE

Art. 67 - Principi di organizzazione	pag. 27
Art. 68 - Regolamento di organizzazione	pag. 27

CAPO II PERSONALE

Art. 69 - Qualificazione del lavoro	pag. 28
Art. 70 - Segretario generale	pag. 28
Art. 71 - Vice Segretario generale	pag. 28
Art. 72 - Direzione generale	pag. 29
Art. 73 - Responsabilità di direzione di strutture organizzative	pag. 29
Art. 74 - Attribuzione della funzione di direzione	pag. 30
Art. 75 - Collaborazioni esterne	pag. 30

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI CAPO I PRINCIPI

Art. 76 - Principi di gestione	pag. 31
Art. 77 - Tempi della città	pag. 31
Art. 78 - Criteri per la scelta delle forme di gestione	pag. 31
Art. 79 - Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	pag. 32
Art. 80 - Trasparenza nei servizi pubblici	pag. 32

CAPO II
MODALITA' DI GESTIONE

Art. 81 - Forme di gestione	pag. 33
Art. 82 - Servizi in economia	pag. 33
Art. 83 - Servizi in concessione	pag. 33
Art. 84 - Istituzione	pag. 33
Art. 85 - Ordinamento delle istituzioni	pag. 34
Art. 86 - Rapporti dell'istituzione con il Comune	pag. 34
Art. 87 - Azienda speciale	pag. 35
Art. 88 - Ordinamento dell'azienda speciale	pag. 35
Art. 89 - Rapporti dell'azienda speciale con il Comune	pag. 36
Art. 90 - Società di capitali	pag. 37

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 91 - Principi	pag. 38
--------------------	---------

CAPO I
FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 92 - Convenzioni	pag. 38
Art. 93 - Consorzi	pag. 38

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

Art. 94 - Accordi di programma	pag. 39
Art. 95 - Collaborazione con Regione e Provincia	pag. 39
Art. 96 - Altre forme di cooperazione	pag. 39

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 97 - Ordinamento finanziario	pag. 40
Art. 98 - Ordinamento contabile	pag. 40
Art. 99 - Bilancio e programmazione finanziaria	pag. 40
Art. 100 - Gestione finanziaria	pag. 41
Art. 101 - Contratti	pag. 41
Art. 102 - Risultato di gestione	pag. 41

CAPO II
REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

Art. 103 - Collegio dei revisori dei conti	pag. 42
Art. 104 - Compiti dei revisori	pag. 42

CAPO III
CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 105 - Controllo di gestione	pag. 43
Art. 106 - Controllo sulla gestione esterna	pag. 43

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 44
-----------------------------------	---------

INDICE	pag. 45
--------	---------